

Codice A1701B

D.D. 1 settembre 2026, n. 825

DGR n. 2-2869/2026/XII del 27/07/2026. Approvazione delle istruzioni operative per la presentazione delle domande di aiuto e disposizioni di carattere generale, relative al 2026, per il risarcimento dei danni causati dalle predazioni da grandi carnivori al patrimonio zootecnico piemontese. Spesa regionale di 743.957,77 euro. Apertura bando n. 1/2026.



ATTO DD 825/A1701B/2026

DEL 01/09/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche

OGGETTO: DGR n. 2-2869/2026/XII del 27/07/2026. Approvazione delle istruzioni operative per la presentazione delle domande di aiuto e disposizioni di carattere generale, relative al 2026, per il risarcimento dei danni causati dalle predazioni da grandi carnivori al patrimonio zootecnico piemontese. Spesa regionale di 743.957,77 euro. Apertura bando n. 1/2026.

Vista la DGR n. 2-2869/2026/XII del 27/07/2026 con la quale sono state approvate le disposizioni, per il 2026, per il risarcimento dei danni causati dalle predazioni da grandi carnivori al patrimonio zootecnico piemontese, dando mandato alla Direzione Agricoltura e Cibo - Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche - di assumere gli adempimenti necessari all'attuazione delle disposizioni della deliberazione.

Visti i criteri determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge del 7 agosto 1990, n. 241, con DGR n. 2-2869/2026/XII del 27/07/2026 "Regolamento (UE) n. 2472/2022, articolo 29 "Aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati da animali protetti". Legge regionale n. 1/2019. Disposizioni, per il 2026, per il risarcimento dei danni causati dalle predazioni da grandi carnivori protetti al patrimonio zootecnico piemontese. Spesa regionale di euro 743.957,77".

Visto che i contributi previsti dal presente provvedimento sono erogati con riferimento al Regolamento (UE) n. 2472/2022 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che tale aiuto è stato comunicato alla Commissione europea, la quale ha registrato la notifica elettronica con il codice SANI SA. 124588 del 20/08/2026.

Dato atto che la Direzione Agricoltura e Cibo ha provveduto alla registrazione del regime di aiuto "Risarcimento dei danni causati dalle predazioni da grandi carnivori al patrimonio zootecnico piemontese" sul registro SIAN aiuti di Stato, rilasciando il seguente SIAN CAR: 1111889.

Dato atto che con la DGR 2-2869/2026/XII del 27/07/2026, la Giunta regionale ha destinato per il

2026, per il risarcimento dei danni causati dalle predazioni da grandi carnivori al patrimonio zootecnico piemontese, un importo di euro 743.957,77 che trova copertura in tal modo:

- per un importo di 210.000 euro che sono stati impegnati e liquidati ad ARPEA, per l'attuazione del programma in oggetto, fondi regionali di risorse fresche con la D.D. n. 804 del 19/08/2026;
- un importo di euro 533.957,77 quale parte del minor utilizzo di risorse accertate con la DD n. 592/A1701B/2026 del 11/06/2026 che trovano copertura finanziaria con l'Impegno n. 2025/24296 (per euro 48.597,00 – Cap. 184165/2025) e Impegno n. 2025/29224 (per euro 485.360,77 – Cap. 184167/2025), rispettivamente liquidati ad ARPEA con atti contabili di liquidazione n. 2025/12009/ALG e n. 2025/14725/ALG).

Ritenuto di attivare il bando (Bando n. 1/2026) relativo alle predazioni avvenute nel periodo 01/01/2026 – 30/06/2026, in ottemperanza delle disposizioni per il risarcimento dei danni causati dalle predazioni da grandi carnivori al patrimonio zootecnico piemontese, di cui alla DGR 2-2869/2026/XII del 27/07/2026, per un contributo regionale massimo concedibile di euro 743.957,77.

Richiamato che:

- la legge regionale n. 16 del 21 giugno 2002 istituisce in Piemonte l'Organismo pagatore regionale per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari; l'articolo 5 della legge regionale 16/2002 dispone che all'Organismo pagatore regionale possa essere affidata, da parte della Regione Piemonte, anche l'esecuzione di pagamenti relativi a leggi regionali, nelle materie non conferite agli enti delegati dalla L.R. n. 17/1999;

- in base a quanto stabilito dall'art. 12 della legge regionale 35/2006, la funzione di Organismo pagatore regionale è svolta dall'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA).

Dato atto:

- della convenzione stipulata con ARPEA il 3 agosto 2021 (rep. n. 331 del 31 agosto 2021) per l'affidamento all'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) dell'incarico di esecuzione dei pagamenti relativi all'erogazione di aiuti e contributi ai sensi dell'art. 5, comma 2 e 3, della L.R. 16/2002 (schema di convenzione approvato con D.D. n. 657/A1700 del 31 luglio 2021);

- che la Determinazione Dirigenziale della Direzione Agricoltura e cibo n. 1213 del 12/12/2025 ha aggiornato l'elenco dei procedimenti amministrativi oggetto della convenzione con ARPEA del 3 agosto 2021 (rep. n. 331 del 31 agosto 2021) secondo cui tra i procedimenti amministrativi individuati, è compreso il procedimento di erogazione di contributi regionali per il sostegno dei costi per la difesa del bestiame e il risarcimento dei danni causati dalle predazioni da grandi carnivori al patrimonio zootecnico piemontese, di cui al presente provvedimento;

- che presso ARPEA è stato istituito il "Fondo Cosman e zootecnia" al quale afferiscono i fondi necessari per l'erogazione dei contributi relativi "Intervento ZOOC04" - L.R. 70/96 "Piano di difesa del bestiame dalle predazioni da canidi".

Considerata la necessità di approvare le istruzioni operative relative al primo bando per l'anno 2026

(di cui agli Allegati 1 e 2, parte integrante e sostanziale del presente atto) per il risarcimento dei danni causati dalle predazioni da grandi carnivori al patrimonio zootecnico piemontese, in favore degli allevatori di ovini, caprini, bovini, equini o altre specie di interesse zootecnico, come previsto dalla DGR n. 2-2869/2026/XII del 27/07/2026.

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”.

Ritenuto che, ai fini dell’efficacia del presente provvedimento, lo stesso sia soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 1, del d.lgs. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, nella sezione “Criteri e modalità” di “Amministrazione trasparente”.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23 del 28/07/08 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale";
- visto il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e considerato l'art. 6 della medesima norma riguardante i criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni;
- attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- richiamata la D.G.R. n. 3-2182 del 30 gennaio 2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 09 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 06 agosto 2021;
- vista la D.G.R. 16 marzo 2026, n. 5-2348 "Legge n. 241/1990, articolo 2. Legge regionale n. 14/2014, articolo 8. Individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi afferenti alla sfera di competenza della Direzione regionale Agricoltura e Cibo. Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 20-6877 del 15 maggio 2023.";

determina

- di attivare, per le predazioni avvenute nel periodo 01/01/2026 – 30/06/2026, il bando (Bando n. 1/2026) in base a quanto previsto dalla DGR. 2-2869/2026/XII del 27/07/2026 “Regolamento (UE) n. 2472/2022, articolo 29 “Aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati da animali protetti”. Disposizioni, per il 2026, per il risarcimento dei danni causati dalle predazioni da grandi carnivori al patrimonio zootecnico piemontese. Spesa regionale di 743.957,77 euro”;

- di approvare gli Allegati 1 e 2, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, contenenti, rispettivamente, le “Istruzioni operative” per la presentazione delle domande di aiuto e le “Disposizioni di carattere generale per il riconoscimento del danno diretto”, compresa la tabella di riferimento per il calcolo degli indennizzi;

- di precisare che i contributi previsti dal presente provvedimento sono erogati con riferimento al Regolamento (UE) n. 2472/2022 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

- di precisare che i contributi previsti dal presente provvedimento sono erogati tramite regime di aiuto "Risarcimento dei danni causati dalle predazioni da grandi carnivori al patrimonio zootecnico piemontese" registrato sul portale SIAN aiuti di Stato con il seguente SIAN CAR: 1111889.

Ritenuto che, ai fini dell’efficacia del presente provvedimento, lo stesso sia soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 1, del d. lgs. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, nella sezione “Criteri e modalità” di “Amministrazione trasparente”.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto, dell’art. 5 della L.R. 22/2010 “Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte” e nella sezione Bandi Piemonte del sito ufficiale della Regione: <http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/>

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

IL DIRIGENTE (A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche)
Firmato digitalmente da Gianfranco Latino

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. ALLEGATO_1.pdf
2. ALLEGATO_2.pdf



Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

ISTRUZIONI OPERATIVE

1) Beneficiari: hanno diritto agli aiuti gli allevatori di ovini, caprini, bovini, equini o altre specie di interesse zootecnico sul territorio della Regione Piemonte, in qualità di Piccole e Medie imprese e Micro imprese (di cui agli articoli 1 e 2 dell'Allegato 1 del Reg. UE 2022/2472 del 14/12/2022 - ABER), iscritti all'Anagrafe Agricola regionale che hanno subito predazioni nel periodo dal 01/01/2026 al 30/06/2026. L'obbligo di appartenenza alla categoria PMI non è richiesto agli allevatori che non esercitano attività di impresa in quanto non rappresentano un rischio alla libera concorrenza.

2) Allevatore: detentore dei capi al momento dell'evento predatorio riferiti ad un codice di identificazione dell'azienda di allevamento, rilasciato dal servizio veterinario dell'ASL competente per territorio; in caso di predazione in alpeggio, per allevatore si intende il detentore in alpe (colui che mette in atto almeno un sistema di difesa di cui alla DGR n. 2-2869 del 27/07/2026).

3) Le domande di aiuto dovranno essere inserite su apposita procedura SIAP, raggiungibile nella sezione "Danni da avversità atmosferiche e altri aiuti di stato (NEMBO)" alla pagina <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/danni-avversita-atmosferiche-altri-aiuti-stato-nembo>, entro il **9 ottobre 2026**, per:

- l'indennizzo dei capi predati nel periodo **dal 01/01/2026 al 30/06/2026**;
- l'indennizzo dei danni indiretti agli animali feriti e per le perdite di produzione **dal 01/01/2026 al 30/06/2026**.

4) Il beneficiario non può aver richiesto e non potrà richiedere successivamente altre agevolazioni pubbliche (secondo altre normative regionali, nazionali, comunitarie o comunque di natura pubblica) per le stesse voci oggetto della domanda di cui al presente bando.

Gli indennizzi del presente bando non sono cumulabili con altri risarcimenti, anche di natura assicurativa, cui l'interessato abbia diritto per il medesimo evento dannoso.

5) Nel caso in cui l'ammontare richiesto alla chiusura del bando superi il valore della disponibilità finanziaria per il 2026, per l'attuazione del programma in oggetto, gli aiuti verranno corrisposti seguendo l'ordine cronologico di ricevimento delle rispettive domande fino ad esaurimento risorse.

6) **Ai fini del presente bando, l'indennizzo sarà riconosciuto esclusivamente nel caso in cui i dati del verbale di accertamento della predazione siano stati registrati sulla piattaforma regionale ARVET (www.arvet.reteunitaria.piemonte.it).**

7) Nel caso delle sole specie zootecniche per le quali sono state istituite banche dati nazionali individuali, è riconosciuto il risarcimento anche per i capi dispersi a seguito di evento predatorio, nel solo caso in cui nel verbale sia presente almeno un capo morto a seguito di evento predatorio; il verbale (e la banca dati ARVET) dovrà riportare il numero di capi dispersi e la loro matricola di iscrizione nella banca dati nazionale. Se al momento del sopralluogo, non è possibile l'identificazione tempestiva delle matricole dei dispersi, queste ultime dovranno essere comunicate entro 30 giorni lavorativi all'ASL, ai fini dell'aggiornamento del verbale.

8) Indicazioni per la compilazione della domanda:

- in "Allegati" è obbligatorio inserire il verbale di predazione dell'ASL o di soggetti con queste convenzioni;
- nel caso in cui venga chiesto il risarcimento di un capo iscritto al libro genealogico, è obbligatorio l'inserimento in "Allegati" del certificato di iscrizione al libro genealogico di appartenenza;
- nel caso in cui venga chiesto il risarcimento per le spese veterinarie e farmaceutiche sostenute per gli animali oggetto dell'attacco predatorio, è obbligatorio l'inserimento in "Allegati" delle fatture probatorie;

- nel caso in cui la presenza di cani da guardiania sia l'unico sistema di difesa adottato, in "Allegati" è obbligatorio inserire il Modello 7 di monticazione o una dichiarazione contenente le matricole dei cani presenti durante l'evento predatorio e il titolo al possesso dei cani (nel caso in cui la proprietà degli stessi sia differente dal beneficiario);
- per i capi ad indennizzo, la compilazione del campo "Matricola" è obbligatoria e per ogni intervento dovrà essere inserita una sola matricola di identificazione (**digitando solo la parte numerica, escludendo il prefisso letterale nella compilazione**);
- **tutte le matricole dovranno riportare 12 caratteri numerici.**

Nel caso di matricole aventi la parte numerica inferiore a 12 cifre (es. matricole estere), la colonna dovrà essere valorizzata aggiungendo, una o più volte, il numero 0 (zero) al fondo della matricola, al fine di pareggiarla a 12.

Per matricole aventi un numero di cifre maggiori a 12, bisognerà inserire la matricola togliendo le prime cifre numeriche in eccesso, a partire dall'inizio della sequenza.

Nel caso di capi giovani predati privi di matricola, la colonna dovrà essere valorizzata con '000000000000';

- **pena l'impossibilità di presentare la domanda di sostegno, la specie, la categoria animale, l'eventuale stato di gravidanza, lo stato di capo morto/disperso, l'età e il sesso del capo per cui si chiede l'indennizzo e il beneficiario/detentore devono coincidere con quanto riportato nell'anagrafe veterinaria regionale ARVET.**

9) Gli allevatori, per poter accedere all'aiuto, devono obbligatoriamente aver messo in atto almeno un sistema di difesa di cui agli artt. 7 e 8 dell'Allegato 1 alla D.G.R. n. 2-2869 del 27 luglio 2026, come richiesto dal punto 7 dell'Art. 29 del Regolamento (UE) di esenzione n. 2472/2022. Si precisa che per intervalli orari "Notte/Giorno", di cui allo schema art. 8 dell'Allegato 1 alla DGR n. 2-2869 del 27 luglio 2026, si considerano notturni gli eventi predatori avvenuti nella fascia oraria compresa tra le ore 20:00 e le ore 6:59 del giorno successivo.

10) Per tutte le specie l'indennizzo dei danni diretti è pari al 100% del valore commerciale del capo morto o disperso a causa di predazione, facendo riferimento alla tabella, di cui all'Allegato 2 del presente atto.

11) L'indennizzo, di cui al punto precedente, è aumentato del 15% qualora la categoria animale selezionata in domanda sia riferita ad un animale gravido e tale circostanza sia stata riportata sulla banca dati ARVET.

12) Sono riconosciuti i danni indiretti nel limite massimo di quanto è previsto dall'art. 4.2 dell'Allegato 1 alla D.G.R. n. 2-2869 del 27 luglio 2026 "Disposizioni di carattere generale per il riconoscimento del danno indiretto".

13) Le spese sostenute dal detentore dell'animale ferito (documentazione valida ai fini fiscali) devono essere direttamente connesse con l'evento predatorio :

- le spese veterinarie potranno essere riconosciute se documentate dalla fattura quietanzata del veterinario e se, nella fattura, è affermato che la prestazione è a carico del/degli animali oggetto dell'attacco attestato nel verbale di predazione (deve essere riportato il riferimento al numero di verbale e/o le matricole dei capi feriti);
- le spese di cui sopra saranno riconosciute se il relativo documento fiscale è stato emesso entro 30 giorni dall'evento predatorio che ha causato il ferimento.

14) I danni causati dalle predazioni da grandi carnivori, ancorché registrati sulla piattaforma regionale ARVET, non verranno risarciti nei seguenti casi:

- qualora su ARVET la predazione da grande carnivoro risulti dubbia, esclusa o inverificabile;
- danni ai capi di bestiame che al momento dell'attacco del predatore non risultino registrati all'anagrafe nazionale del bestiame (BDN) per le specie per cui essa è prevista, a meno che non si tratti di esemplari giovani (non ancora ricadenti nell'obbligo di marcatura e iscrizione all'anagrafe del bestiame);
- danni subiti a seguito della mancata messa in opera di adeguati sistemi di prevenzione di cui agli artt. 7 e 8 dell'Allegato 1 alla D.G.R. n. 2-2869 del 27 luglio 2026;
- uccisioni riconducibili a cause diverse dalla predazione da animale protetto;

- danni subiti da aziende non in regola con le norme di Polizia Veterinaria e per questo sanzionate nel periodo dal 01/01/2026 al 30/06/2026;
- per singolo verbale, oltre alle eventuali richieste di indennizzo forfetario e/o delle spese veterinarie e farmaceutiche e/o di capi dispersi non vi sia almeno una richiesta di indennizzo per animale morto a causa di evento predatorio;
- capi dispersi privi di matricola, perché non identificati;
- richiesta di indennizzo del valore commerciale per i capi feriti a seguito di evento predatorio;
- danni a capi per i quali l'allevatore abbia sottoscritto apposita polizza assicurativa a copertura dei danni da predazione;
- la data di predazione non rientra nel periodo previsto dal presente bando.

15) Nel caso di predazioni da orso, l'apicoltore potrà richiedere un indennizzo per i danni diretti subiti alle seguenti condizioni:

- apiario censito nella banca dati nazionale;
- presenza di almeno un sistema di difesa elettrificato di cui all'art. 7 dell'Allegato 1 alla D.G.R. n. 2-2869 del 27 luglio 2026, come richiesto al punto 7 dell'Art. 29 del Regolamento (UE) di esenzione n. 2472/2022;
- avvenuta predazione certificata dall'ASL o da altra Autorità designata (non registrata sulla piattaforma ARVET in deroga del punto 6 del presente allegato) sul quale deve essere riportata la presenza di un sistema di difesa ed il numero di arnie (suddivise in arnie per famiglia o per nucleo) danneggiate e non più utilizzabili;
- allevatori che non si sono avvalsi di coperture assicurative per questa tipologia di danno per il periodo dal 01/01/2026 al 30/06/2026.

16) I cani da guardiania utilizzati per la difesa del bestiame (minimo 2) devono essere iscritti all'anagrafe canina ed essere afferenti alle razze: Cane da pastore Maremmano-Abruzzese, Cane da montagna dei Pirenei.

17) Le domande pervenute saranno sottoposte ad istruttoria per la ricevibilità e l'ammissibilità dal Settore A1701B "Produzioni agrarie e zootecniche"; lo stesso Settore A1701B "Produzioni agrarie e zootecniche" approverà l'elenco dei beneficiari con gli importi ammissibili.

18) L'istruttoria delle domande di aiuto è affidata al Settore A1710D "Attuazione programmi relativi alle produzioni animali e gestione comunicazione del Piano Strategico della PAC" che potrà effettuare in qualsiasi momento un controllo *in situ*, per verificare la presenza delle misure di difesa indicate nel verbale di predazione redatto dal veterinario dell'ASL competente per territorio o da soggetti con queste convenzionati. I controlli *in situ* dovranno comunque riguardare almeno il 5% delle domande di aiuto. Al termine della fase istruttoria, il Settore A1710D produrrà l'elenco di liquidazione e approverà il provvedimento di concessione al fine della liquidazione, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 5-2348 del 16 marzo 2026.

19) Per i titolari delle domande ammissibili e finanziabili, la comunicazione dell'esito positivo di ammissibilità costituisce avvio del procedimento della seconda fase istruttoria.

20) Per tutto quanto non specificato nel presente allegato, si fa riferimento alla D.G.R. n. 2-2869 del 27 luglio 2026.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEL DANNO DIRETTO

Per tutte le specie: l'attribuzione del valore economico di un capo sulla base delle tabelle di riferimento, viene fatta sulla base dei dati comunicati dall'allevatore (o dal suo rappresentante) al verbalizzante in sede di accertamento, e dalla documentazione presentata anche successivamente, a corredo dell'istanza di indennizzo.

E' onere dell'allevatore comunicare correttamente al verbalizzante e, in seguito, allegare alla domanda di indennizzo la documentazione relativa all'iscrizione al Libro Genealogico (LG).

In assenza delle suddette informazioni nel verbale di accertamento e della relativa documentazione allegata all'istanza, al capo verrà attribuito il valore tabellare minimo riconoscibile per la categoria di appartenenza.

BOVINI:

- l'animale deve essere in regola per quanto concerne gli obblighi di iscrizione alla specifica anagrafe zootecnica (marca auricolare e passaporto/certificato di iscrizione in Banca Dati Nazionale BDN). Sono esclusi i vitelli non ancora ricadenti nell'obbligo di marcatura e iscrizione all'anagrafe del bestiame;
- per il riconoscimento della valutazione prevista per i capi iscritti al LG, deve essere prodotta a cura dell'interessato la certificazione relativa rilasciata dall'Ente Selezionatore di appartenenza;
- per il riconoscimento della valutazione prevista per i capi di razza non iscritti al LG, la razza deve risultare dal passaporto/certificato di iscrizione alla BDN;
- il rilascio del certificato veterinario presuppone, su responsabilità del veterinario stesso, la piena conformità del capo alle normative vigenti.

OVI-CAPRINI:

- l'animale deve essere in regola per quanto concerne gli obblighi di iscrizione alla specifica anagrafe zootecnica;
- per il riconoscimento della valutazione prevista per i capi iscritti al LG, deve essere prodotta a cura dell'interessato la certificazione relativa rilasciata dall'Ente Selezionatore di appartenenza;
- per ovini e caprini meticci l'indennizzo è pari al valore per la medesima fascia di età riferito ai capi non iscritti al LG;
- il rilascio del certificato veterinario presuppone, su responsabilità del veterinario stesso, la piena conformità del capo alle normative vigenti.

EQUIDI:

- l'animale deve essere in regola per quanto concerne gli obblighi di iscrizione alla specifica anagrafe zootecnica (microchip e passaporto; se il microchip non si ritrova, deve comunque essere esibito il passaporto); i soggetti che, in base alla normativa vigente, possono anche essere privi di microchip, debbono comunque risultare iscritti all'anagrafe equina;
- per i puledri sotto madre, non ancora identificati, l'allevatore deve documentare l'avvenuta denuncia di nascita;
- il rilascio del certificato veterinario presuppone, su responsabilità del veterinario stesso, la piena conformità del capo alle normative vigenti;
- per il riconoscimento della valutazione prevista per i capi iscritti al Libro Genealogico, deve essere prodotta a cura dell'interessato la certificazione relativa rilasciata dall'Ente Selezionatore di appartenenza.

TABELLE DI RIFERIMENTO PER LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO DIRETTO (VALORE FORFETTARIO DEI CAPI UCCISI)

Di seguito sono riportati i valori forfettari – avendo come riferimento le tabelle ISMEA – riconoscibili ai fini della quantificazione del valore dei capi appartenenti alle principali razze e categorie di

animali da reddito presenti in Piemonte, con particolare riferimento ai capi presenti nelle malghe e alpeggi nel periodo estivo (più probabilmente oggetto di predazione).

Relativamente alle specie per cui non sono disponibili voci di riferimento ISMEA o Camera di Commercio di Cuneo, sono stati utilizzati i valori di cui alla D.G.R. n° 7-1303 del 13 aprile 2015 aggiornati secondo gli incrementi riscontrati nelle tabelle ISMEA 2022 rispetto alle medesime tabelle 2015.

TIPOLOGIA DI ANIMALE PREDATO	CATEGORIA*	ISCRITTI L.G.	NON ISCRITTI L.G.
BOVINI DA LATTE, DUPLICE ATTIVITÀ O METICCI	Vitello/a (0 - 3 mesi)	€ 500,00	€ 400,00
	Vitello/a (3 - 6 mesi)	€ 650,00	€ 520,00
	Vitello (6 - 12 mesi)	€ 900,00	€ 720,00
	Vitella (6 - 12 mesi)	€ 800,00	€ 640,00
	Bovina (oltre i 12 mesi)	€ 1.250,00	€ 1.000,00
	Toro (oltre 12 mesi)	€ 1.300,00	€ 1.040,00
BOVINI DI RAZZA PIEMONTESE E ALTRE RAZZE DA CARNE	Vitello/a (0 - 3 mesi)	€ 900,00	€ 720,00
	Vitello/a (3 - 6 mesi)	€ 1.150,00	€ 920,00
	Vitello (6 - 12 mesi)	€ 2.500,00	€ 2.000,00
	Vitella (6 - 12 mesi)	€ 1.700,00	€ 1.360,00
	Bovina (oltre i 12 mesi)	€ 2.200,00	€ 1.760,00
	Toro (oltre 12 mesi)	€ 2.200,00	€ 1.760,00
OVINI	Agnello/a (0 - 3 mesi)	€ 80,00	€ 65,00
	Agnello (3 - 6 mesi)	€ 110,00	€ 90,00
	Agnello (6 -12 mesi)	€ 200,00	€ 160,00
	Agnella (3 - 7 mesi)	€ 110,00	€ 88,00
	Pecora (oltre 7 mesi)	€ 200,00	€ 160,00
	Ariete (12 - 24 mesi)	€ 225,00	€ 180,00
	Ariete (oltre 24 mesi)	€ 175,00	€ 140,00
CAPRINI	Capretto/a 0 – 3 mesi	€ 80,00	€ 65,00
	Capretto 3 – 12 mesi	€ 400,00	€ 320,00
	Capretta (3-7 mesi)	€ 280,00	€ 224,00
	Capra (oltre 7 mesi)	€ 450,00	€ 360,00
	Becco (12-24 mesi)	€ 600,00	€ 480,00
	Becco (oltre 24 mesi)	€ 450,00	€ 360,00
EQUINI	Puledri/e (0-6mesi)	€ 600,00	€ 500,00
	Puledri/e (6-12 mesi)	€ 1.500,00	€ 800,00
	Puledri/e (12 - 24 mesi)	€ 1.800,00	€ 1.000,00
	Puledri/e (24 - 36 mesi)	€ 2.500,00	€ 1.300,00
	Cavalla 3 – 10 anni	€ 3.300,00	€ 1.800,00
	Cavallo 3 – 10 anni	€ 7.000,00	€ 2.000,00
	Cavalla oltre 10 anni	€ 2.650,00	€ 1.450,00
	Cavallo oltre 10 anni	€ 5.600,00	€ 1.600,00
ASINI	Puledro/a (0-12 mesi)	€ 500,00	€ 250,00
	Puledro/a (12 - 24 mesi)	€ 700,00	€ 450,00
	Asino/a (oltre 24 mesi)	€ 1.000,00	€ 600,00
CERVI	Maschio superiore a 12 mesi	€ 275,00	
	Femmina superiore a 12 mesi	€ 165,00	
	Inferiore a 12 mesi	€ 110,00	
DAINI	Maschio superiore a 12 mesi	€ 165,00	
	Femmina superiore a 12 mesi	€ 88,00	
	Inferiore a 12 mesi	€ 66,00	
ALTRE SPECIE DI INTERESSE ZOOTECNICO	SUPERIORE A 12 MESI	€ 110,00	
ALTRE SPECIE DI	FINO A 12 MESI	€ 55,00	

INTERESSE ZOOTECNICO		
AVICUNICOLI	QUALSIASI ETA'	€ 10,00
API	FAMIGLIA DI API (10/12 TELAI)	€ 300,00
	NUCLEO DI API (5/6 TELAI)	€ 150,00

* Si precisa che, ai fini dell'attribuzione dell'età del capo nella corretta "CATEGORIA", vige l'arrotondamento per eccesso sull'età calcolata in decimale su base mensile.